

SINTESI NORMATIVA

A- CREDITO SCOLASTICO

I crediti scolastici sono stati introdotti nella scuola italiana con il **Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323**. Questo decreto, che regola l'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, ha segnato l'inizio dell'uso dei crediti scolastici come strumento per valutare il percorso scolastico degli studenti durante gli ultimi tre anni delle Scuole Secondarie di II Grado (terzo, quarto e quinto anno).

- **Legge 10 dicembre 1997, n. 425:** Questa legge ha introdotto il nuovo esame di Stato e ha stabilito che i crediti scolastici fossero attribuiti tenendo conto del curriculum degli studenti.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122:** Ha ribadito l'importanza del credito scolastico nel percorso di valutazione degli studenti e ha dettagliato ulteriormente i criteri per la sua attribuzione.
- **Decreto Legislativo 62 del 2017:** Ha confermato e integrato le norme precedenti, specificando ulteriormente i criteri e le modalità di attribuzione dei crediti scolastici e costituisce la principale attuale norma di riferimento, di cui si porta, di seguito, una breve sintesi.

Sintesi del Decreto Legislativo 62/2017

Esami di Stato del Secondo Ciclo di Istruzione - artt. 12-21

1. **Prove di Esame**
 - **Prove Scritte:**
 - **Prima Prova:** Italiano. Tema di tipo argomentativo, analisi del testo o tema di attualità.
 - **Seconda Prova:** Disciplina caratterizzante l'indirizzo di studi (può includere anche più discipline).
 - **Colloquio Orale:** Prova orale che valuta le competenze acquisite durante il percorso di studi, incluse le esperienze svolte nell'ambito dei **PCTO**, quelle maturate in **Educazione civica** come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle **attività declinate dal documento del consiglio di classe**.
2. **Ammissione all'Esame**
Requisiti di Ammissione:
 - Frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato
 - **Votazione** non inferiore a **sei decimi** in ciascuna disciplina e **voto di comportamento** non inferiore a **sei decimi** (c'è la **possibilità** di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di **una insufficienza in una sola disciplina**)
 - partecipazione alle prove INVALSI di **Italiano, Matematica e Inglese**. Sono svolte durante l'ultimo anno di corso e sono requisito di ammissione all'esame, ma non influenzano il voto finale.

Riguardo al D. Lgs 62/2017, le OO.MM. degli ultimi anni prevedono una deroga rispetto ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (**PCTO**), il cui svolgimento non è requisito di ammissione all'Esame.

3. **Valutazione**
 - **Credito Scolastico:** Ai sensi dell'art.15 D. Lgs.62/2017e relativo Allegato A, il credito scolastico è attribuito esclusivamente sulla base della media dei voti fino a un massimo di 40 punti , di cui dodici per il terzo anno, tredici per il penultimo anno e quindici per l'ultimo anno. **Il D. Lgs. 62/2027 ha abolito il credito formativo.**

- **Punteggio delle Prove:** La prima e la seconda prova scritta valgono fino a 20 punti ciascuna, il colloquio orale fino a 20 punti.
- **Punteggio Finale:** La valutazione finale è espressa in centesimi, sommando i crediti scolastici e i punteggi ottenuti nelle prove d'esame. Il massimo è 100/100 e la sufficienza è 60/100.

B- ESAME INTEGRATIVO

Permette ad uno studente già iscritto ad una Scuola Secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso tipo o indirizzo. Riguarda le discipline non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

La principale fonte normativa, al riguardo, è rappresentata dal D.M.5/2021 e, con specifico riferimento alla Scuola secondaria di II Grado, l'art.4 di cui si riporta una sintesi.

Primo biennio

Nell'ottica prioritaria di favorire il riorientamento e il successo formativo, il comma 10, fatte salve le eccezioni per i licei coreutici e musicali in termini di prove attitudinali, dispone che:

- gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi;
- analogamente gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.

In tali casi, infatti, l'iscrizione alle classi dei suddetti soggetti avviene previo **colloquio** presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

Secondo biennio e ultimo anno

1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
2. La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.
3. Possono sostenere gli esami integrativi:
 - a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
 - b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
4. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.
5. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

6. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
7. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

Criteri Generali per l'Attribuzione dei Crediti a partire dal IV anno

1. **Valutazione del Curriculum Scolastico:**
 - Voti conseguiti nelle discipline comuni comprensivi del voto di condotta.
2. **Prove Esame Integrativo:**
 - Voti esiti delle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, orali e pratiche.

Attribuzione dei Crediti – CASI SPECIFICI

1 CASO: Studenti interni che richiedono cambio di indirizzo

1.1. Esame integrativo per l'accesso alla classe Quarta in un indirizzo diverso rispetto a quello per cui gli studenti sono stati promossi nello stesso anno scolastico

Per l'attribuzione del credito, si utilizza la **Tabella A del Decreto Legislativo 62 /2017 per il terzo anno**. La media è calcolata tenendo conto dei voti delle discipline comuni agli indirizzi e dei voti ottenuti nelle prove d'esame relative alle discipline dell'indirizzo scelto. Più precisamente, la media dei voti è calcolata sommando i voti delle diverse discipline e dividendo il totale per il numero delle discipline.

1.2. Esame integrativo per l'accesso alla classe Quinta in un indirizzo diverso rispetto a quello per cui gli studenti sono stati promossi nello stesso anno scolastico

Per l'attribuzione del credito, si utilizza la **Tabella A del Decreto Legislativo 62 /2017 per il quarto anno**. La media è calcolata tenendo conto dei voti delle discipline comuni agli indirizzi e dei voti ottenuti nelle prove d'esame relative alle discipline dell'indirizzo scelto. Più precisamente, la media dei voti è calcolata sommando i voti delle diverse discipline e dividendo il totale per il numero delle discipline.

2 CASO: Studenti esterni che provengono da Liceo Artistico

2.1. Esame integrativo per l'accesso alla classe Quarta in un indirizzo diverso rispetto a quello per cui gli studenti sono stati promossi nello stesso anno scolastico

Per l'attribuzione del credito, si utilizza la **Tabella A del Decreto Legislativo 62 /2017 per il terzo anno**. La media è calcolata tenendo conto dei voti delle discipline comuni agli indirizzi e dei voti ottenuti nelle prove d'esame relative alle discipline dell'indirizzo scelto. Più precisamente, la media dei voti è calcolata sommando i voti delle diverse discipline e dividendo il totale per il numero delle discipline.

2.2. Esame integrativo per l'accesso alla classe Quinta in un indirizzo diverso rispetto a quello per cui gli studenti sono stati promossi nello stesso anno scolastico

Per l'attribuzione del credito, si utilizza la **Tabella A del Decreto Legislativo 62 /2017 per il quarto anno**. La media è calcolata tenendo conto dei voti delle discipline comuni agli indirizzi e dei voti ottenuti nelle prove d'esame relative alle discipline dell'indirizzo scelto. Più precisamente, la media dei voti è calcolata sommando i voti delle diverse discipline e dividendo il totale per il numero delle discipline.

3 CASO: Studenti esterni che provengono da Istituzione scolastica diversa da Liceo Artistico

3.1 Esame integrativo per l'accesso alla classe Terze di studenti promossi nello stesso anno scolastico nella scuola di provenienza

A seguito degli Esami integrativi non sarà assegnato nessun credito.

3.2 Esame integrativo per l'accesso alla classe Quarta di studenti promossi nello stesso anno scolastico nella scuola di provenienza

Per l'attribuzione del credito, si utilizza la **Tabella A del Decreto Legislativo 62 /2017 per il terzo anno**. La media è calcolata tenendo conto dei voti delle discipline comuni alla scuola di provenienza desumibili dalle pagelle e dei voti ottenuti nelle prove d'esame relative alle discipline specifiche del curriculum del Liceo Artistico del secondo biennio con riferimento all'indirizzo specifico. Più precisamente, la media dei voti è calcolata sommando i voti delle diverse discipline e dividendo il totale per il numero delle discipline.

N.B: Non concorrono alla determinazione del credito scolastico, le prove relative al primo biennio, che pure si devono sostenere.

3.3 Esame integrativo per l'accesso alla classe Quinta di studenti promossi nello stesso anno scolastico nella scuola di provenienza

Per l'attribuzione del credito, è utilizzata **Tabella A del Decreto Legislativo 62 /2017 per il Quarto anno**. La media è calcolata tenendo conto dei voti delle discipline comuni alla scuola di provenienza desumibili dalle pagelle e dei voti ottenuti nelle prove d'esame relative alle discipline specifiche del curriculum del Liceo Artistico del quarto anno con riferimento all'indirizzo specifico. Più precisamente, la media dei voti è calcolata sommando i voti delle diverse discipline e dividendo il totale per il numero delle discipline. Tale calcolo deve essere effettuato per l'attribuzione del credito sia del III sia del IV anno.

N.B: Non concorrono alla determinazione del credito scolastico, le prove relative al primo biennio, che pure si devono sostenere.

Comunicazione dell'esito delle prove e dei crediti

Gli esiti delle prove, ivi compresi i crediti assegnati a partire dal IV anno, sono resi noti mediante pubblicazione all'Albo cartaceo della Sede Centrale di Via G. Grimaldi, 7, e inviati tramite mail, da parte dell'Ufficio Didattica della segreteria, ai singoli candidati.

Reclami

Il candidato può presentare reclamo avverso gli esiti delle prove e l'attribuzione dei crediti entro 10 giorni dalla pubblicazione.